

DIREZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
Div. VIII

Circolare n 0174769 del 25 novembre 2010

**Modalità per l'applicazione nel 2011 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante
"Interventi di sostegno per i Consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane" e del D.M. 25
marzo 1992.**

Premessa

Conformemente a quanto stabilito dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si comunicano le modalità secondo le quali il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) concederà i contributi finanziari sul programma promozionale presentato dai Consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese (di seguito Consorzi export), ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n.83 (di seguito legge), del d. Lgs. 143/98, e sulla base delle direttive e dei criteri fissati con D.M. 25 marzo 1992.

Sulla base della normativa vigente (D.Lgs 112/1998 e DPCM 26 maggio 2000), la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai Consorzi export a carattere multiregionale e i Consorzi export monoregionali con sede in Sicilia e Valle D'Aosta. Per questi ultimi il contributo è subordinato alla messa a disposizione di questa Amministrazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle relative risorse, attualmente accantonate nel Fondo Unico incentivi alle imprese. La presente circolare potrebbe, pertanto, subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle due Regioni sopra citate.

Nell'ottica della semplificazione delle procedure per l'accesso ai contributi, la presente circolare ha eliminato l'onere di allegare i preventivi di spesa, al fine di rendere l'attività di predisposizione del programma promozionale più celere e fluida. E' stato altresì ampliato il ricorso alla autocertificazione dei requisiti previsti per la concessione del contributo e/o per la determinazione del quantum del contributo stesso, al fine di agevolare i consorzi sia nella fase della presentazione della domanda del programma promozionale sia nella fase di presentazione della domanda di liquidazione del contributo.

SEZIONE I

Scopo della concessione dei contributi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni "i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese".
2. Il contributo è destinato ai Consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non può essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.
3. Possono essere oggetto di contributo unicamente i costi delle azioni promozionali rivolti al mercato estero. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

Definizione di Consorzio multiregionale

4. Sono considerati Consorzi export a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese abbia la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese associate. Per i Consorzi export con più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.
5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai Consorzi export ininterrottamente dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma.

Destinatari dei contributi: requisiti

6. Per accedere ai contributi, i Consorzi export e le società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, devono avere come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, la prestazione di servizi connessi all'esportazione dei prodotti delle imprese Consorziato e la relativa attività promozionale. Nello Statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese Consorziato o socie anche in caso di scioglimento del Consorzio o della società consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello Statuto del proponente, a pena di inammissibilità della domanda.
7. Il Consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a 8; tale limite può essere ridotto a 5 qualora le imprese abbiano sede nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna oppure qualora sia costituito da imprese artigiane (art.2, comma 3, della legge 83/89). Le Consorziato devono avere la natura di PMI come definite dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 (G.U. 238 del 12 ottobre 2005) con cui è stata recepita la Raccomandazione CE del 6 maggio 2003. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai Consorzi export ininterrottamente dal 1 gennaio sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma.
8. Per accedere ai contributi, il Consorzio export deve essere composto da imprese che svolgono attività artigiane, industriali, commerciali, di trasporto e di servizi, ovvero attività ausiliarie delle precedenti (art. 1 L. 83/89).
9. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a Euro 1.291,14 e non superiori al 20 % del fondo stesso.
10. Non possono fruire dei contributi in questione i Consorzi che associno imprese che risultino contemporaneamente associate a più di due Consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge 83/89 (art. 1, comma 5, Decreto Ministeriale 1992).

SEZIONE II

Presentazione della domanda di contributo per il programma promozionale 2011.

11. Le domande di contributo a fronte del programma promozionale 2011 devono essere inviate al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Div. VIII, Viale Boston 25 – 00144 – Roma. La spedizione deve essere effettuata via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 10 gennaio 2011. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso, per le consegne effettuate direttamente presso questo Ministero fa fede la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero stesso.
12. La domanda deve essere redatta in bollo secondo il modello A allegato alla circolare accludendo tutta la documentazione indicata nel modello stesso. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto, redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio export con firma autenticata o inviando, contestualmente alla domanda, fotocopia leggibile e firmata del documento di riconoscimento (modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28.12. 2000, n. 445). Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze

penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000; inoltre dichiara di prestare il proprio incondizionato consenso alle ipotesi di trattamento e di comunicazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

13. La mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante e il mancato invio della fotocopia firmata del documento di identità del sottoscrittore comportano l'inammissibilità della domanda.
14. Non possono presentare domanda i Consorzi che presentino contestualmente domanda per il 2011 sulla legge 394/81 - art. 10.

Programma promozionale.

15. L'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci. Pertanto non sono ammesse a contributo le iniziative che registrano la partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese Consorziatoe o di singole imprese, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto.
16. Il programma promozionale si compone di progetti, eventualmente articolati in singole azioni, ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base degli elementi riportati nel Modello C.
17. **Si ribadisce che, nell'ottica della semplificazione, la presente circolare ha eliminato l'onere di allegare i preventivi di spesa.**
18. **Per l'anno 2011, il programma promozionale potrà avere ad oggetto un numero massimo di 3 progetti secondo le tipologie sottoindicate e per ciascuna tipologia un numero massimo di 3 azioni. Il limite delle azioni presentabili è elevato a n. 5 per i consorzi multisettoriali.**
19. Per ciascuna azione occorre specificare: numero imprese partecipanti, tipo di indicatore utilizzato, valore atteso (standard) e dettaglio dei costi (compilare una scheda per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su CD o penna USB).
20. Per ogni progetto e/o azione devono essere specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere e gli indicatori da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:
 - a. per indicatore il parametro prescelto per misurare i risultati conseguiti; ad esempio: accessi dall'estero al sito web, giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori qualitativi o quantitativi;
 - b. per valore atteso (standard) il valore previsto dell'indicatore prescelto; ad esempio: numero accessi al sito web, valore medio dei giudizi espressi nei questionari;
 - c. per valore realizzato: il valore effettivo che l'indicatore assume al momento di realizzazione del progetto (da comunicare in sede di rendiconto).
21. Occorre altresì precisare i metodi di rilevazione, garantendone l'obiettività e specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione e fornendo un facsimile del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc. deve essere conservata, per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.

Ammissibilità dei progetti

22. Il Ministero valuta l'ammissibilità del programma promozionale presentato tenendo conto:
 - a. della validità tecnico-economica dei progetti e/o azioni in termini di promozione e di inserimento sul mercato estero. La validità è valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente e alla ricaduta multiregionale dei benefici;
 - b. della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;

- c. della completezza delle informazioni fornite.
23. Sono ammissibili unicamente i programmi aventi natura esclusivamente promozionale e che non prevedano azioni volte al sostegno delle esportazioni.
24. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i programmi promozionali che avranno attuazione nel 2011.
- 25. Tenuto conto delle ridotte disponibilità della dotazione finanziaria prevista per il 2011, in base ai criteri di trasparenza, si informa che non potrà essere assicurato un contributo analogo a quello erogato nella media del triennio precedente.**

TIPOLOGIA DEI PROGETTI e SPESE AMMISSIBILI

26. **Come indicato al precedente punto 18 della presente circolare, si ribadisce che, per le ragioni sopra esposte e per correttezza amministrativa, per l'anno 2011, il programma promozionale potrà avere ad oggetto un numero massimo di 3 tipologie di progetti - e per ciascuna tipologia un numero massimo di 3 azioni (Il limite delle azioni presentabili è elevato al n. 5 per i consorzi multisettoriali).**
- Si ricorda che sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dal Consorzio per la realizzazione del programma promozionale dalle quali risultino evidenti il ruolo e l'attività del Consorzio nel suo complesso.

Si indicano di seguito le tipologie dei progetti e l'elenco delle spese ammissibili:

26.1 Partecipazione a Fiere estere.

Spese Ammissibili:

- a. Affitto e allestimento area espositiva (dovranno mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso attraverso l'indicazione del nome, del marchio ecc.);
- b. Viaggi all'estero (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti) per un massimo di 2 persone per ciascun evento incaricate dal Consorzio;
- c. Pubblicità in lingua estera (riferita al Consorzio nel suo complesso);
- d. Traduzioni ed interpretariato, servizio hostess;
- e. Azioni dimostrative e degustazioni di prodotti tipici italiani

26.2 Partecipazione a Fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali in base al calendario pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni consultabile al sito www.regioni.it.

Spese Ammissibili:

- a. Affitto e allestimento area espositiva (dovranno mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso attraverso l'indicazione del nome, del marchio, ecc);
- b. Viaggi all'estero (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti) per un massimo di 2 persone per ciascun evento incaricate dal Consorzio;
- c. Pubblicità in lingua estera (riferita al Consorzio nel suo complesso);
- d. Traduzioni ed interpretariato, servizio hostess;
- e. Azioni dimostrative e degustazioni di prodotti tipici italiani.

26.3 Campagna pubblicitaria su stampa estera, pubblicità in lingua estera (riviste, radio, televisione e web)

Spese Ammissibili:

- a. Inserzioni, articoli, spot;
- b. Traduzioni.

26.4 Workshop, conferenze, videoconferenze, azioni dimostrative, incontri promozionali con operatori esteri e/o all'estero

Spese Ammissibili:

- a. Affitto e allestimento sale;
- b. Traduzioni, interpretariato servizio hostess;
- c. Accoglienza (viaggio e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati (aereo in classe economica, soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);
- d. Viaggi all'estero (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti) per un massimo di 2 persone per ciascun evento incaricate dal Consorzio;
- e. Pubblicità in lingua estera (riferita al Consorzio nel suo complesso);
- f. Degustazioni di prodotti tipici italiani.

26.6 Missioni di operatori esteri in Italia;

Spese Ammissibili:

- a. Viaggio e alloggio per operatori e giornalisti esteri invitati (aereo in classe economica, soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);
- b. Pubblicità in lingua estera (riferita al Consorzio nel suo complesso);
- c. Traduzioni ed interpretariato;
- d. Degustazioni di prodotti tipici italiani.

26.7 Missioni esplorative all'estero di rappresentanti del Consorzio

Spese Ammissibili:

- a. Viaggi all'estero (aereo in classe economica, alloggio in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti) per un massimo di 2 persone per ciascun evento incaricate dal Consorzio;

-

26.7 Solo per i Consorzi di nuova costituzione: Realizzazione e promozione del marchio consortile

Spese Ammissibili:

- a. Progettazione, registrazione e diffusione.

-

26.8 Solo per i Consorzi di nuova costituzione: Apertura del sito internet predisposto anche in lingua estera.

Spese Ammissibili:

- a. Progettazione, installazione, registrazione del dominio;
- b. Traduzioni.

- 27. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti, possono essere finanziate anche le spese generali (di gestione e di personale), effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni progetto, purché il Consorzio sia dotato di struttura stabile (sede e personale). Tali spese devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle manifestazioni.
- 28. Le spese generali (di gestione e del personale) delle sedi estere, sono ammissibili solo per le sedi in un Paesi extra Unione Europea, LIMITATAMENTE ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni progetto. Tali spese devono riferirsi all'attività svolta nella sede estera per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle manifestazioni.
- 29. L'Ufficio, nell'ambito della propria discrezionalità, potrà valutare eventuali spese non rientranti nelle tipologie suindicate.

SPESE NON AMMISSIBILI

- 30. Premesso che non sono ammesse le spese dalle quali non risulti il diretto collegamento con i singoli progetti, si indicano ulteriori tipologie di spese che non possono essere riconosciute:
 - a. azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione;
 - b. allestimento personalizzato per le singole imprese;
 - c. realizzazione, stampa e distribuzione cataloghi, depliant, newsletters, brochure, materiale informativo sia in italiano che in lingua estera;
 - d. trasporto per merci e campionari.
 - e. aggiornamento , ristrutturazione, variazione del sito web consortile.

Approvazione del programma

- 31. Il Ministero comunica l'esito della valutazione del programma promozionale entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Le integrazioni dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i termini indicati nelle richieste del Ministero.
- 32. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua realizzazione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero.
- 33. Il programma presentato deve essere approvato formalmente dall'Assemblea dei soci.
Eventuali variazioni SOSTANZIALI: il programma potrà essere modificato solo in casi eccezionali da motivare adeguatamente, per un massimo di 3 variazioni sostanziali (es.: presentazione di nuovi progetti, variazioni di azioni nell'ambito di un progetto). Tali variazioni devono essere presentate al Ministero per l'approvazione almeno 30 giorni prima della data prevista per l'esecuzione dei progetti e delle azioni cui si riferiscono ed in ogni caso entro il 30 aprile 2011, pena l'inammissibilità. Il legale rappresentante deve trasmettere un nuovo modello C e comunicare, ai sensi del DPR 445/2000, gli estremi del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato in merito. Le iniziative promozionali che non siano state preventivamente approvate dal Ministero non potranno in alcun caso essere ammesse al contributo.
Eventuali variazioni NON SOSTANZIALI: le modifiche non sostanziali (ad es.: variazioni di date, ecc.) e le eventuali rinunce, devono essere comunicate almeno 30 giorni prima della data prevista per la realizzazione del progetto o azione cui si riferiscono.

SEZIONE III

Modalità di presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo sui programmi 2011.

34. Unitamente alla domanda e alla documentazione di cui ai punti successivi, il Consorzio deve trasmettere una relazione finale per ciascun progetto contenente le informazioni relative all'avvenuta effettuazione delle singole azioni, dalle quali emergano la validità ed i risultati del progetto svolto, nonché la segnalazione delle eventuali criticità.
35. Il Consorzio export, che nel corso del 2011 abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero, inoltra, entro e non oltre il 31 MARZO 2012, la richiesta di liquidazione del contributo. La domanda deve essere redatta secondo il Modello D, con il quale il legale rappresentante del Consorzio export dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai contributi, la regolarità della documentazione presentata e l'impegno a restituire eventuali contributi percepiti indebitamente. La domanda deve pervenire completa di tutta la documentazione richiesta nel Modello D. In particolare i modelli B1 (sintesi del programma), E (schede progetto) e F (elenco fatture) dovranno essere inviati anche in formato elettronico su CD o penna USB.
36. La rendicontazione deve essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti, che si fossero verificati tra gli importi approvati e quelli rendicontati.

Valutazione del rendiconto

37. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato (a questo fine può richiedere copie del materiale pubblicitario realizzato, documentazione fotografica pertinente ecc.); esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte di ciascun Consorzio export; raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate. Il Ministero esclude dal rendiconto presentato le spese non pertinenti. Sono ammesse compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese relative al singolo progetto approvato, fermo restando l'importo complessivamente approvato.
38. Le fatture devono essere intestate al Consorzio e debitamente quietanzate dal fornitore del servizio. Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio per le fatture superiori ad Euro 5.000 non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento eseguite (es. numero di bonifico e relativo Codice Riferimento Operazione fornito dalla banca che ha effettuato la transazione; assegno non trasferibile con contestuale presentazione della distinta bancaria comprovante il pagamento).

Determinazione del contributo

39. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art.5 della legge 21 febbraio 1989, n.83 ed i criteri preferenziali fissati dagli art. 3 e 4 del DM 25 marzo 1992 e dall'allegata tabella dei parametri.
40. Il contributo non può superare il limite massimo annuale di Euro 77.468,53 per i Consorzi export aventi fino a 24 soci, di Euro 103.291,38 per i Consorzi export aventi da 25 a 74 soci e di Euro 154.937,07 per i Consorzi export composti da almeno 75 soci.
41. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché l'insieme di contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il Consorzio export è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.
42. Al fine di rispettare i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto dovrà specificare la copertura delle spese con l'indicazione delle risorse proprie, del contributo atteso dal Ministero, delle eventuali risorse messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati e degli eventuali introiti derivanti da pubblicità od altro.

43. La liquidazione del contributo è comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria assegnata al Ministero ed è subordinata all'esito delle verifiche previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/73. Come già indicato al punto 25 della presente circolare, si ricorda che, **tenuto conto delle ridotte disponibilità della dotazione finanziaria prevista per il 2011, non potrà essere assicurato un contributo analogo a quello erogato nella media del triennio precedente.**

Conservazione della documentazione di spesa

44. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del Consorzio export per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al Consorzio export e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale. Per i viaggi aerei devono essere conservati i biglietti e le carte d'imbarco.

Ispezioni e verifiche

45. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche successivamente alla erogazione del contributo, sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.
46. In caso di dichiarazione mendace o falsità in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'articolo 76 del menzionato DPR 445/2000; inoltre, questa Amministrazione, si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Reperimento della normativa

I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it – area tematica internazionalizzazione o su www.mincomes.it dal quale è possibile scaricare i file in formato word ed excel. In particolare, i modelli B, B1, C, E, F e G (elenco delle imprese) sono da allegare alla domanda anche in formato elettronico (CD o penna USB) in file Word o Excel.

Riferimenti del Ministero

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti:

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi Divisione VIII
Viale Boston 25 - 00144 ROMA

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90:
Dott.ssa Anna Maria Forte – Dirigente Divisione VIII
e-mail: annamaria.forte@sviluppoeconomico.gov.it

Coordinatrice della Divisione VIII :Dott.ssa Barbara Clementi
Tel. 0659932460
e-mail: barbara.clementi@sviluppoeconomico.gov.it

Coordinatrice L. 83/89: Dott.ssa Anna Vincenzo
Tel. 06-59932351 06-59932351

Fax: 06-59932454
e-mail: annamariasilvia.vincenzo@sviluppoeconomico.gov.it

Incaricati dell'istruttoria:

Sig.ra Ivana Faina Tel. 06-59932521 06-59932521
ivana.faina@sviluppoeconomico.gov.it

Sig.ra Giovanna Ono Tel. 06-59932629 06-59932629
giovanna.ono@sviluppoeconomico.gov.it

Pubblicazione

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed inserita nel sito internet del Ministero www.sviluppoeconomico.gov.it – area tematica internazionalizzazione o su www.mincomes.it

IL DIRETTORE GENERALE
Pietro Celi